

ACTIVE FUTURO RINNOVA VALORE

Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale rivalutabile

Mod. CAAFRV - ed. 05/2024

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/05/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	Per la prima annualità assicurativa: è il periodo tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive: è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare il relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

A fronte del premio versato dal contraente (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)), Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)), una prestazione in euro determinata sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata.

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di un **premio unico** investito, al netto dei costi (→ art. 16), nella gestione separata GESAV.

Le somme investite vanno a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo è indicato in polizza (→ [Definizioni](#)).

Art. 3 Prestazione e garanzia

In caso di decesso dell'assicurato Generali Italia paga un importo pari al **capitale assicurato rivalutato**, che corrisponde al capitale assicurato iniziale, cioè al premio al netto dei costi, rivalutato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 4).

In caso di decesso dell'assicurato il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un importo almeno pari al capitale assicurato iniziale, riproporzionato a seguito di eventuali pagamenti parziali (riscatto parziale → art. 15).

Art. 4 Clausola di rivalutazione

Active Futuro RINNOVA VALORE prevede la rivalutazione annuale del capitale investito, in base al rendimento della gestione separata, secondo i criteri indicati di seguito e nel regolamento della gestione separata disponibile in allegato e su www.cattolica.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 16), entrambi espressi in punti percentuali.

La rivalutazione **può essere negativa**; in ogni caso, per effetto della garanzia (→ art. 3), in caso di decesso la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato iniziale, riproporzionato a seguito di eventuali pagamenti parziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a maggio 2024, alla ricorrenza di maggio 2025 l'anno considerato va dal 1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali, è rivalutato come descritto sopra.

In caso di decesso dell'assicurato:

- per il calcolo della prestazione, il capitale assicurato è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso
- la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento della gestione separata nei 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data del decesso.

Per il calcolo dell'importo da pagare a seguito di riscatto, in data diversa dalla ricorrenza annuale, il capitale assicurato è rivalutato in relazione al periodo compreso tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta di riscatto.

Nel caso di riscatto, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nei 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta di riscatto.

Art. 5 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia sono effettuati in euro.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6 Persone non assicurabili

Non può essere assicurato chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 90 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione non prevede né limitazioni né esclusioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 8 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia¹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano su www.cattolica.it e nelle agenzie.

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato², se non coincide con il contraente

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede³
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁴, dalla quale risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

² L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

³ Vedi nota 2.

⁴ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico (al netto dei diritti):

Importo minimo	€ 10.000
Importo massimo	€ 2.000.000 (limite per contraente, considerato come somma dei premi su tutti i contratti Active Futuro RINNOVA VALORE)

Il premio può essere versato all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁵;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale⁶ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁷;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare il premio in contanti.

È sempre rilasciata quietanza del versamento.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 11 Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. richiesta di riscatto) successive al decesso dell'assicurato sono nulle.

Art. 12 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato consenso scritto alla proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

⁵ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁶ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁷ Vedi nota 5.

Art. 13 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 14 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia⁸ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SÌ NO

Art. 15 Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, scrivendo a Generali Italia⁹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto è pari al capitale assicurato (→ art. 2) rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione, con applicazione di percentuali di riduzione.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale a una quota del capitale assicurato.

L'importo di riscatto e il valore di riscatto che rimane dopo il riscatto stesso devono essere almeno pari a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato è riproporzionato per il calcolo della prestazione residua e della garanzia ad essa collegata; tali informazioni sono comunicate con appendice.

Il capitale assicurato residuo continua a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione.

⁸ Vedi nota 1.

⁹ Vedi nota 1.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 16 Costi

Costi sul premio

Diritti di emissione	10 euro
Cifra fissa	50 euro

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,50
--	------

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 2,60% ed inferiore 2,70%	0,03
pari o superiore al 2,70% ed inferiore 2,80%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento dello 0,1%, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

A seguito di iniziativa commerciale, soggetta a disponibilità limitata e comunque valida non oltre il 30/06/2024, il valore trattenuto dal rendimento della gestione separata è ridotto a 0,00% per la prima annualità, 0,40% per la seconda annualità, 0,90% per la terza annualità e 1,30% per le annualità successive, e non sono applicati incrementi per rendimenti pari o superiori a 2,60%. Questa iniziativa è applicabile se il contraente non esercita nel periodo dal 01/01/2024 al 31/07/2024 il riscatto totale o parziale su una qualsiasi polizza Vita stipulata con la Compagnia.

Costi per riscatto

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorse 5 annualità (→ [Definizioni](#)) si applica una percentuale di riduzione così determinata:

Riscatto nel corso della 2 ^a annualità	Riscatto nel corso della 3 ^a annualità	Riscatto nel corso della 4 ^a annualità	Riscatto nel corso della 5 ^a annualità
2%	1,5%	1%	0,5%

Tuttavia, anche prima della quinta ricorrenza annuale, non è applicata la percentuale di riduzione sopra descritta, in caso di riscatto parziale di importo non superiore alla differenza, se positiva, tra il capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta e il 90% del premio versato (al netto dei diritti di emissione).

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 17 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, scrivendo a Generali Italia¹⁰ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento scadenza o decesso, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

¹⁰ Vedi nota 1.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alla prestazione dell'assicurazione¹¹: quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 18 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare la prestazione, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato¹², se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione stessa). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il capitale assicurato (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 19 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹³ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁴.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 22 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹¹ Art. 1920 del Codice civile.

¹² Vedi nota 2.

¹³ Art. 1923 del Codice civile.

¹⁴ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

Allegato 1: Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? ..	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia	4
Art. 4 Clausola di rivalutazione	4
Art. 5 Valuta contrattuale	4
CHE COSA NON È ASSICURATO?	5
Art. 6 Persone non assicurabili	5
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	5
Art. 7 Esclusioni e limitazioni	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	5
Art. 8 Dichiarazioni	5
Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia	5
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	6
Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio	6
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	6
Art. 11 Durata	6
Art. 12 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	6
Art. 13 Modifica delle condizioni del contratto	7
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	7
Art. 14 Recesso	7
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	7
Art. 15 Riscatto	7
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	8
Art. 16 Costi	8
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	8
Art. 17 Beneficiario	8
Art. 18 Cessione, pegno e vincolo	9
Art. 19 Non pignorabilità e non sequestrabilità	9
Art. 20 Rinvio alle norme di legge	9
Art. 21 Foro competente	9
Art. 22 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	9
ALLEGATI	10
Allegato 1: Regolamento della gestione separata GESAV	10



cattolica.it